



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 115 del 18/07/2008**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 giugno 2008, n. 1001

Artt. 9 e 10 della Legge n. 475 del 02/04/1968 – Sede farmaceutica n. 4 di nuova istituzione nel Comune di Capurso (Ba) ASL BA da assegnare in prelazione.

L'Assessore alle politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata, dal Responsabile della P.O. dell' ufficio assistenza farmaceutica n. 3, dal Dirigente dell'ufficio stesso e confermata dal Dirigente del Settore, riferisce quanto segue:

Con Delibera di Giunta Regionale n. 548 del 14.05.2002, relativa alla p.o. delle farmacie della ex ASL BA/4 biennio 1997/98 e 1999/2000, è stata istituita la quarta sede farmaceutica nel Comune di Capurso (BA).

Con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 6.5.2000 il comune di Capurso, ha precedentemente comunicato alla ASL ex BA/4 il proprio parere in merito e contestualmente la volontà di esercitare il diritto di prelazione sulla quarta sede farmaceutica di nuova istituzione.

Con successiva Delibera di Giunta regionale n. 808 del 03.06.2004, è stata approvata l'ultima revisione di pianta organica delle farmacie dei comuni compresi nel territorio della ASL Bari ( ex ASL BA/4) per il biennio 2001/02.

Anche per detto biennio, e per quello successivo, il Consiglio Comunale di Capurso con delibere n. 35 del 27.06.02 e n. 27 del 06.05.04, ha espresso il parere favorevole alla ASL ex BA/4, confermando quanto espresso per i bienni precedenti.

In ultimo il Consiglio Comunale di Capurso con delibera n. 16 del 23.03.2006, ha espresso il proprio parere favorevole alla proposta di p.o, della Asl Bari biennio 2005/06, e ha comunicato nuovamente la volontà di esercitare il diritto di prelazione sulla istituita sede farmaceutica n. 4 .

Le leggi regionali n. 26 e 34 del 2006 hanno disposto di assegnare le sedi farmaceutiche di nuova istituzione e vacanti nella regione agli ex gestori provvisori.

A tale scopo con Determinazione Dirigenziale del Settore ATP n. 41 del 13.03.2007 , n. 61 del 23.04.2007, e n. 120 del 31.07.2007 è stata effettuata la ricognizione delle sedi farmaceutiche disponibili per l'assegnazione agli aventi diritto.

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 778 del 5.09.2007 è stata assegnata, ai sensi delle citate leggi regionali nn. 26 e 34 del 2006, in via definitiva la sede farmaceutica n. 4 di nuova

istituzione del Comune di Capurso.

La Giunta Comunale di Capurso con delibera n. 160 del 18.10.2007, ha impugnato dinnanzi al TAR Bari il succitato decreto di assegnazione della quarta sede farmaceutica, richiedendo la sospensiva, in quanto, come si legge sul ricorso, la Regione Puglia non ha considerato la volontà espressa dal Comune negli anni precedenti a prelaionare tale sede.

Con successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1058 del 28.12.2007 è stata revocata l'assegnazione delle quarta sede farmaceutica del Comune di Capurso per decorrenza dei termini, concessa con D.P.G.R. n. 778/07.

In considerazione di tutto, occorre precisare che la volontà espressa, fin dall'anno 2000, dal Comune di Capurso, con i vari atti deliberativi del Consiglio, a prelaionare la sede farmaceutica in questione non è stata mensionata negli atti formulati dalla ex ASL BA/4 nelle varie proposte di pianta organica delle farmacie e pertanto l'amministrazione regionale nulla sapeva circa la volontà comunale prima della richiesta di sospensiva presentata al TAR Bari dal Comune.

Pertanto, alla luce di quanto sopra relazionato, in considerazione di quanto disposto dalla normativa vigente in materia, si ritiene opportuno accogliere la richiesta del Comune di Capurso (BA) di esercitare il diritto di prelaione per la sede farmaceutica n. 4 di nuova istituzione, precisando che lo stesso, ai sensi della L.R. n. 40 del 31.12.2007, dovrà avviare le procedure, di cui all'art. 10, commi 3 e 4, della legge 2 aprile 1968 n. 475, entro 180 giorni dalla notifica del presente atto, e le stesse dovranno concludersi entro 365 giorni, pena la decadenza dall'esercizio farmaceutico. Il mancato rispetto dei termini sopra precisati è motivo di decadenza dal diritto di prelaione del Comune.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

"Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale".

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito dall'art.4 comma 4 della L.R. n.7/97,

LA GIUNTA REGIONALE

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore.
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte Responsabile della P.O. dell'ufficio Assistenza farmaceutica n.3, dal Dirigente dell'Ufficio Farmaceutico e dal Dirigente del Settore..
- A voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni in narrativa esposte, che qui si intendono condivise:

- di concedere, ai sensi dell'art. 9 e 10 della L. 475/68, al Comune di Capurso (BA), ASL provincia di

Bari, l'esercizio del diritto di prelazione della sede farmaceutica n. 4 di nuova isituzione.

- di disporre che il Comune di Capurso (BA), dovrà attivare le procedure, di cui all'art. 10 della legge n. 475/68 e s.m.i., per la gestione dell'esercizio farmaceutico in questione , e secondo quanto disposto dall'art.3, comma 42, della L.R. n. 40 del 31.12.2007.

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 6 lettera H della legge regionale n.13 del 12.4.94

- di provvedere , a cura del Settoreb ATP, alla notifica del presente provvedimento alla ASL della provincia di Bari competente territorialmente, ed al Comune di Capurso (BA).

IL SEGRETARI DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola